



COMUNE DI PIUBEGA

Provincia di Mantova

Tel. 0376 655656 - Fax 0376 655042

segreteria@comune.piubega.mn.it

Cod. Ente 10859

COPIA

AREA INTERESSATA
RAGIONERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 del 28-04-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL CORRISPETTIVO RIFIUTI ANNO 2025

L'anno duemilaventicinque, addì ventotto, del mese di aprile, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Prima ed in seduta Pubblica di Ordinaria CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dagli artt. 34 e seguenti del vigente regolamento del Consiglio Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti/Assenti
MARIA CRISTINA ZINETTI	Sindaco	Presente
LUCA LIPRERI	Consigliere	Presente
Matteo Nobis	Consigliere	Presente
MARISA ZAMBELLO	Consigliere	Assente
MIRCO VIAPIANA	Consigliere	Presente
MICHAEL BONOLDI	Consigliere	Assente
RACHELE DOMASCHIO	Consigliere	Presente
ANTONELLA MAGNANI	Consigliere	Presente
FRANCO SORESINA	Consigliere	Presente
EMANUELE SBALCHIERO	Consigliere	Presente
MARIO MAGNANI	Consigliere	Assente
		Presenti 8 Assenti 3

Assiste all'adunanza SEGRETARIO COMUNALE **Dott.ssa Alessandra Vighi** il quale provvede alla redazione del presente verbale

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **MARIA CRISTINA ZINETTI** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Il Sindaco, quale Presidente del Consiglio Comunale, introduce il punto e cede la parola al Vice Sindaco Matteo Nobis, che illustra il punto rifacendosi alla documentazione in atti.

Il Vice Sindaco comunica che le tariffe TARI per l'anno 2025 sono suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, le quali, rispetto al 2024 sono aumentate rispettivamente del 4,8% e del 5,5%. Il versamento sarà effettuato in 3 rate di pari importo con scadenza 31/07/2025, 30/09/2025 e 30/11/2025, con possibilità di rata unica con scadenza 31/07/2025.

Il Sindaco, quale Presidente del Consiglio Comunale, non essendoci interventi, pone pertanto in votazione il punto, che viene approvato alla unanimità dei presenti: analogo esito sulla votazione per immediata eseguibilità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la Legge Finanziaria n. 160 del 27 dicembre 2019 che all'art. 1, comma 738 recita *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”*;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

ATTESO che:

- il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato, ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare, in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;
- sulla base dei criteri previsti dal suddetto decreto, resta applicabile la suddivisione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche;
- le utenze domestiche sono suddivise in sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche, sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

RITENUTO, dunque che anche con il metodo MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento di ogni utenza e la correlata produzione media;

VISTO l'art. 1, comma 654, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

PRESO atto che l'art. 1 – comma 527 – della L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, tra cui la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;

Deliberazione di C.C. n. 15 del 28-04-2025

RICHIAMATI gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- delibera n. 443/2019, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021”;
- delibera n. 444/2019, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- delibera n. 138/2021/R/RIF del 30/3/2021 recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)”;
- delibera n. 363/2021/R/RIF del 3/8/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022 -2025”;
- delibera n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con delibera n. 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- delibera n. 389/2023 del 3/08/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, di approvazione dell’aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- determina n. 1/DTAC/2023 con cui si è provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità medesima e a fornire chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con le deliberazioni n. 363/2021/R/rif (MTR-2) e 389/2023/R/rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

PRESO ATTO che per l’elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla Determina n. 1/DTAC/2023 sopraccitata della stessa Autorità;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l’applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l’anno 2025, in ragione del fatto che l’MTR-2 prevede l’aggiornamento biennale del PEF, mentre l’aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all’interno del limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura di cui all’articolo 4 del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all’anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri: - del tasso di inflazione programmata; - del miglioramento della produttività; - del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; - delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

VISTA la deliberazione del 18/01/2022 n. 15/2022/R/RIF di ARERA avente per oggetto “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” con la quale è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di

ciascuno dei singoli servizi che lo compongono come definito dall'allegato A della delibera (TQRIF);

VISTO il Regolamento per la Disciplina del corrispettivo per i rifiuti in luogo della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 29/03/2017, e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 29/06/2021 e con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 28/04/2023;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2022 avente ad oggetto "art. 3 dell'allegato "a" della deliberazione arera 15/2022/r/rif ("tqrif") - conferma dell'individuazione dello "Schema regolatorio III" quale matrice degli obblighi di qualita' contrattuale e tecnica per la gestione del servizio rifiuti";

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 18 del 28.06.2024 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DELL' AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024/2025 DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2022/2025 DEL COMUNE DI PIUBEGA REDATTO IN COERENZA CON IL METODO "MTR-2" DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 363/2021/R/RIF DEL 03.08.2021 COME AGGIORNATA CON SUCCESSIVA DELIBERAZIONE ARERA N. 389/2023/R/rif DEL 03.08.2023";

DATO ATTO che il PEF per il periodo 2024-2025 è stato validato dalla società CO.SE.A Consorzio Srl;

VISTO la delibera di Consiglio Comunale n. 52 in data 23.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;

RITENUTO di approvare le tariffe TARI da applicare per l'anno 2025 (**Allegato "A"**);

VERIFICATO che le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, di cui all'[art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360](#), a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ai sensi dell'art.13, comma 15-ter del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, modificato dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019, così come convertito dalla L. n. 58/2019;

VISTA la deliberazione Arera n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 che ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, due componenti perequative per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti di cui alla L. 60/2022 (UR1,a) e per la

copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi (*UR2,a*), espresse in euro/utenza per anno, da applicare in aggiunta alle tariffe TARI con le modalità e la tariffa/utenza stabilite per l'anno 2025;

VISTO il DPCM n. 24 del 21/01/2025, emanato a seguito del D.L. 124/2019 art. 57-bis così come convertito dalla L. 157/2019, con cui vengono definiti i criteri per la definizione delle agevolazioni TARI in favore delle utenze domestiche in condizioni economico-sociali disagiate (bonus sociale rifiuti);

VISTA la deliberazione ARERA n. 133/2025 del 01/04/2025, con cui viene istituita la componente perequativa unitaria *UR3,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociali per i rifiuti, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, la quale potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità;

PRESO ATTO che la tassa istituita dall'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura corrispettiva;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

RAMMENTATO ALTRESI' che:

- alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;
- l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%.";

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dal Responsabile del Settore competente ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in merito alla legittimità e conformità dell'atto alle leggi espresso ai sensi dell'art. 76 dello Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi da n. 8 Consiglieri presenti e votanti:

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE**, come riportato nel prospetto **Allegato A)**, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe del corrispettivo rifiuti per l'anno 2025, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche come da seguente ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario:
 - 74,66% utenze domestiche
 - 25,34% utenze non domestiche;
2. **DI DARE ATTO** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il Piano Finanziario 2024/2025 approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 28.06.2024;
3. **DI DARE ATTO**:

Deliberazione di C.C. n. 15 del 28-04-2025

- che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2025;
 - che il versamento sarà effettuato, per l'anno 2025, in numero 3 rate di uguale importo, con scadenza rispettivamente il 31 luglio 2025, 30 settembre 2025, 30 novembre 2025 (o rata unica il 31 luglio 2025);
4. **DI DARE ATTO** che la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
- a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza/anno;
 - b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza/anno;
5. **DI DARE ATTO** che la delibera n. 133/2025/R/rif ha istituito la componente perequativa unitaria *UR3,a* per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, che potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità;
6. **DI PROVVEDERE** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
7. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Gestore del Servizio Rifiuti;
8. **DI DARE ATTO** che:
- sono state osservate a cura del Responsabile del Servizio competente le misure anticorruzione del PTPCT contenuto nel PIAO approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 21 del 31/03/2025;
 - in capo ai Responsabili di Servizio che emettono i pareri richiesti dal D.lgs. n. 267 del 2000 non ricorrono conflitti, anche potenziali, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e del vigente Codice di comportamento del Comune e non sussistono obblighi di astensione previsti dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dal vigente Codice di comportamento del Comune;
 - il presente provvedimento è rilevante ai fini del popolamento della sezione di Amministrazione Trasparente di riferimento nel rispetto del d.lgs. 33/2013, a cura del Responsabile di Servizio competente;
 - ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Lombardia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971, n. 1199;
9. **DI DICHIARARE**, con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi da n. 8 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. - D.Lgs 18/08/2000, n.267.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 del D.LGS. 267/2000

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL CORRISPETTIVO RIFIUTI ANNO 2025

Proposta CC / 17 del **02-04-2025**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Data 02-04-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Giorgi Dott.ssa Roberta

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Data 02-04-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Giorgi Dott.ssa Roberta

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE CIRCA LA LEGITTIMITA' DELL'ATTO:
Favorevole

Data 02-04-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Alessandra Vighi

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to MARIA CRISTINA ZINETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Alessandra Vighi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile per la pubblicazione, certifica che copia del presente verbale è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, il giorno 19-05-2025 all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Piubega, 19-05-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Alessandra Vighi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/00)

Si certifica che la su estesa deliberazione, non sottoposta al controllo eventuale previsto dall'art. 127 del D.Lgs. 267/2000, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma, dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

Piubega, 29-05-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Alessandra Vighi

Copia conforme all'originale.

Piubega, 19-05-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Alessandra Vighi